LEF Srl

Condizioni generali di contratto di fornitura beni/servizi

Art.I - Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto

Gli ordini effettuati da LEF Srl sono realizzati conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (C.G.C.) condizioni che si considerano accettate dal fornitore, ai sensi dell'art. 1341/1° comma C.C.; tali condizioni si applicano di diritto, ad eccezione di quelle per le quali sia fatta espressa deroga riportata nell'Ordine/Contratto e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione. LEF si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi Ordine/Contratto ogni qualvolta il fornitore non abbia sottoscritto le presenti C.G.C. per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabiliti.

Qualora una o più delle clausole contenute nelle CGC o negli Ordini/Contratti sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta. Il testo autentico delle presenti CGC è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che le stesse possano essere tradotte in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l' unica versione delle CGC valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

Art. 2 - Invariabilità dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali che rimarranno, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine/Contratto.

Art.3 - Consegna dei materiali e fornitura dei servizi - Penali per ritardo

La consegna dei materiali a LEF non costituisce accettazione di tali materiali; tale questione è disciplinata dal successivo art.7).

I termini di consegna o di fornitura indicati nell' Ordine/Contratto decorrono, salva diversa disposizione, dalla data di emissione dell' Ordine/Contratto. Salvo diversa pattuizione scritta, le consegne vengono eseguite DDP (Delivered Duty Paid - Reso Sdoganato) presso i locali indicati nell' Ordine/Contratto, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà di LEF; in ogni caso e fino alla consegna a LEF, tutti i rischi relativi al materiale sono a carico del fornitore. LEF riconoscerà valide esclusivamente le quantità risultanti dai controlli effettuati da propri addetti e si riserva di reclamare la difformità tra le quantità dichiarate nel D.D.T. (Documento di Trasporto) e quelle effettivamente pervenute entro 60 giorni dalla data della consegna. I termini previsti negli Ordini/Contratti, sono da considerarsi espressamente tassativi. Trascorso inutilmente tale termine, LEF, a sua discrezione, potrà applicare una penale pari al (2%) per ogni (settimana) di ritardo fino alla concorrenza massima del 10% del prezzo globale della fornitura, fatti salvi comunque la sua facoltà di risolvere l' Ordine/Co ntratto per colpa del fornitore ed il diritto al risarcimento delle perdite e dei maggiori danni.

Art.4 - Requisiti di sicurezza

La consegna del materiale e la fornitura dei servizi devono avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nell' Ordine/Contratto/specifiche tecniche o negli altri documenti consegnati al fornitore. Deve essere inoltre rispettata la legislazione della sicurezza vigente in quel determinato momento in Italia e nella Comunità Europea. Qualora, durante la fornitura dei servizi, il fornitore rilevi un pericolo per la salute o la sicure zza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio a LEF; in qualunque caso il fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne.

Qualora LEF dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempim ento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsias i tipo, la stessa si riserva di chiedere al fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indenni zzi, ogniqualvolta la fornitura dei servizi non sia stata corretta ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento.

I Servizi forniti a LEF godono della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicabile ai contratti di

appalto di servizi e, in particolare, dall'art.1667 c.c., fermo restando che tutti i servizi accettati da LEF dovranno ritenersi accettati sotto la specifica condizione di cui al successivo art.7).

Art. 5 - Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto sancito dall'art. 1453 C.C., costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del fornitore;
- b) cessazione di attività da parte del fornitore;
- c) ritardo nella consegna o nell' esecuzio ne della prestazione superiore a 30 gg., compresi i casi fortuiti e di forza maggiore;
- d) perdita delle licenze o dei diritti di cui all'ait. 4 delle presenti condizioiù generali di contratto;
- e) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali nell'ordine; il fornitore sarà tenuto ad eseguire la prestazione anche oltre il termine salvo che LEF non dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C. e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 1457 C.C;
- f) mancanza di qualità dei materiali;
- g) mancata rimozione, demolizione , distruzione dei materiali resi o respinti da LEF a causa di vizi o carenze qualitative.
- h) Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 11 Codice etico e trasparenza

Il fornitore è tenuto, in ogni caso, al risarcimento delle perdite e dei danni subiti.

Art. 6 - Brevetti

Il fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione ed alla vendita. Il fornitore solleva LEF da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contesta z ioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell' ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti.

Art. 7 - Accettazione dei materiali - Garanzie e collaudi

LEF si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna di materiale/esecuzione dei servizi, anche ripartita in più lotti, prima dell'accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte da LEF, nonché la corrispondenza alla documentazione richiesta nell' Ordine/Contratto. Laddove non sussistano prescrizioni tecniche redatte da LEF, il fornitore è tenuto a far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi comunque prescritti per legge o per contratto, fornendo la documentazione attestante il relativo esito favorevole.

In caso di fornitura di impianti o macchinari, è essenziale che le loro caratteristiche tecniche, di ideazione, e di funzionamento, la quantità dei materiali, i rendimenti ed i consumi, corrispondano alle descrizioni e specifiche riportate nell'Ordine/Contratto e/o nei relativi allegati, nonchè alle prescrizioni delle norme vigenti in materia, pena la risoluzione del contratto per colpa del fornitore.

L' accettazione della fornitura da parte di LEF è subordinata all'esito positivo dei controlli che potr nno essere effettuati successivamente alla consegna/esecuzione.

I materiali dovranno conservare, (per il periodo di garanzia di 12 mesi), le caratteristiche tecniche richieste. Il fornitore ne garantisc e comunque il buon funzionamento in esercizio; il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti forniti.

A parziale deroga dell'art. 1495 C.C., eventuali vizi o diffo rmità, tali da rendere la fornitura inidonea all' uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono a LEF la facoltà di risolvere il contratto , ove denunziati al fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi LEF potrà addebitare al fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa.

In caso di vizi o difformità di minore entità, ma comunque tali eia non pregiudicare la destinazione della fornitura, LEF avrà diritto di chiedere l' eli minazione degli stessi, a cura e spese del fornitore, o la riduzione del corrispetti vo.

In ogni caso comunque, salvo diversa pattuizione scritta, il fornitore provvederà alla rimozione e/o distruzione del materiale respinto entro il limite di tempo indicato per iscritto da LEF; in caso contrario LEF avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri o di terzi, addebitando le relative spese al fornitore.

Art. 8 - Termini di pagamento

Il pagamento della fornitura viene effettuato conformemente a quanto meglio specificato nelle condizioni dell' Ordine/Contratto; costituisce comunque condizione essenziale per il pagamento il fatto che i materiali/servizi soddisfino gli standards di qualità di LEF.

Il pagamento dell'Ordine/Contratto non implica accettazione dei materiali da parte di LEF in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che LEF rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti CGC o dalla legislazione applicabile.

Qualora poi le circostanze indichino che il fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi di consegna/esecuzione imminenti , LEF può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il fornitore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il fornitore non può sospendere l' esec uzione delle proprie prestazioni contrattua li, né pretendere alcun interesse di sorta.

Art. 9 - Divieto di cessione degli ordini e dei crediti

Il fornitore non può cedere gli Ordini/Contratti provenienti da LEF, se non espressamente e preventivamente autorizzato dalla stessa LEF; l' autorizzazio ne sarà subordinata al possesso, in capo al subcontraente , della documentazione prevista dalla legis lazio ne vigente.

Si conviene espressamente che i crediti derivanti dalle forniture a LEF non possano essere ceduti o trasferiti in alcun modo dal fornitore se non dopo che lo stesso abbia richiesto ed ottenuto il consenso scritto dalla stessa LEF; essendo poi l' Ordine/Contratto parte integrante dei documenti probatori di tali crediti ex ait.1262 e.e., la presente clausola si presume conosciuta dal cessionario al momento della cessione ed impedisce l' acq uisto in buona fede da parte di quest'ultimo di tali crediti sulla base dell' art. 1260 e.e.

Art. 10 - Responsabilità civile

Il fornitore si assume la responsabilità per i danni causati a persone, beni, impianti ed attrezzature , installazioni, prodotti lavorati, semi lavorati o immaga zzinati , derivanti da negligenza o colpa propria, dei propri subappaltatori o dei loro rispettivi dipendenti e si obbliga a risarcire LEF per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni.

Il fornitore, inoltre, solleva LEF da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni dello stesso fornitore quale datore di lavoro, relativamente alle normative di Previdenza Sociale, Sanità e Sicurezza, Assicurazioni Obbligato rie, o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Il fornitore che opera presso un impianto di LEF è tenuto all'applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali emerge nze. Tali procedure vengono consegnate all'atto del primo ingresso all'impianto.

Art. 11 – Codice etico e trasparenza

Il fornitore, con l'accettazione dell'Ordine di acquisto emesso da LEF, si obbliga al rispetto del Codice Etico ed alla Politica anticorruzione di Lef, dichiarando altresì di averne preso visione dal sito www.lefgroup.com, nonchè delle vigenti norme e regolamenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. Si impegna, qualora richiesto da LEF ed in relazione a commesse pubbliche o comunque soggette alla norma, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

L'inosservanza da parte del fornitore delle previsioni riportate nella normativa applicabile ovvero nei documenti indicati nel presente paragrafo sarà considerato grave inadempimento contrattuale e darà diritto a LEF di risolvere ipso iure il presente contratto, ai sensi dell'art.1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.

Art. 12 - Compensazione

Qualora LEF dovesse addebitare al fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti CGC o degli Ordini/Contratti, il fornitore autorizza espressamente LEF ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti da LEF allo stesso fornitore , o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di LEF. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall' art.1243 c.c

Art. 13 - Foro competente

Per qualsi asi controversia che dovesse insorgere tra le parti si applicherà la legge italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Per quanto non previsto dal presente, saranno applicabili le norme di legge e, in mancanza, gli usi e le consuetudini locali.

Art.14 - Trattamento dei dati

LEF informa che i dati identificativi del fornitore acquisiti in sede di qualifica zione fornitori, operazione necessaria ai fini della stipulazione dell' Ordine/Co nt ratto di fornitura di beni/servizi , costituiscono oggetto di tratta mento, anche automatizzato, finalizzato all'esecuzione del contratto e degli adempimenti ad esso stre ttamente funzionali, come meglio specificato nell' informativa consegnata. Il fornitore gode dei diritti di cui all'art.13 D. lgs 196/2003 fra cui quello di richiedere l' aggiornamento o la cancellazione degli stessi rivolg endosi al Servizio Qualificazione Fornitori.

, lì		
PER ACCETTAZIONE: Il fornitore (timbro e firm	ıa)	

Ai sensi dell' art. 1341/1342 c.c. il fornitore dichiara di approvare espressamente i seg uenti articoli:

- I Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto;
- 3 Consegna dei materiali/fo rnitu ra dei servizi Penali per ritardo ;
- 5 Clausola risolutiva espressa;
- 7 Accettazione dei materia li/Garanzie e collaudi:
- 8 Termini di pagamento;
- 9 Divieto di cessione degli ordini;
- 10 Responsabilità civile;
- 11- Codice Etico e trasparenza
- 12 Compensazione;
- 13 Foro competente;
- 14- Trattamento dei dati.

, 1

Il fornitore: (timbro e firma)